



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a tre contratti di prestito personale, stipulati rispettivamente in data 05/06/2008, 05/05/2011 ed 28/01/2013 ed estinti anticipatamente rispettivamente in data 18/03/2010, 28/01/2013 e 03/02/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso complessivo di € 2.242,60, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui:
 - per il prestito personale n. ***011, € 761,81, a titolo di "costi assicurativi" e "costi assicurativi rischio vita";
 - per il prestito personale n. ***639, € 618,33, a titolo di "Costi assicurativi rischio impiego", "Costi assicurativi rischio vita" e "Commissioni finanziarie";
 - per il prestito personale n. ***125, € 862,46, a titolo di "Costi assicurativi rischio vita" e "Commissioni finanziarie";
 - il rimborso di € 200,00 per spese di assistenza difensiva, o il diverso importo ritenuto equo;
 - il rimborso delle spese della procedura;
 - gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che il ricorrente ha scelto di aderire facoltativamente alle polizze;
- che in relazione al prestito personale n. ***011, per la polizza collettiva n. 5240 (Copertura assicurativa per Decesso) e per la polizza collettiva n. 5140 (Copertura



assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro), la Compagnia assicurativa ha rimborsato, secondo il criterio *pro rata temporis*, il premio assicurativo e, in ogni caso, che alla data di richiesta del rimborso, le polizze in parola avevano esaurito i propri effetti, essendo rimaste in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo;

- che in relazione ai prestiti personali oggetto di ricorso, per la polizza assicurativa n. 22584 "Personal Protection", la Compagnia assicurativa ha rigettato la domanda di rimborso, in quanto tali polizze non risultano a protezione del credito, non sono connesse ai finanziamenti e non sono cessate con l'estinzione dei medesimi;
- con riferimento al contratto n. ***639, la Compagnia assicurativa ha dichiarato che il premio relativo alla polizza n. CL/11/052, non è rimborsabile, essendo la richiesta di rimborso pervenuta successivamente alla naturale scadenza della polizza assicurativa, avvenuta il 05/05/2015.

Pertanto, l'intermediario chiede di:

- dichiarare la cessata materia del contendere in merito al prestito personale n. ***011;
- rigettare la richiesta di rimborso in merito ai finanziamenti nn. ***639 e ***125 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la richiesta di ripetizione delle spese legali in quanto non dovute per difetto di necessità della difesa tecnica.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione"*



progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto n. ***011, il Collegio preliminarmente rappresenta che il conteggio estintivo non indica la rata in corrispondenza della quale è stato anticipatamente estinto il finanziamento. Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti, si rileva la deduzione del ricorrente riferita all'estinzione del finanziamento in corrispondenza della ventunesima rata di 60, circostanza inoltre non contestata dall'intermediario che, nelle controdeduzioni, ha peraltro dichiarato che il finanziamento è stato estinto il 18/03/2010, data coincidente con la richiamata deduzione del ricorrente.

Riguardo al premio assicurativo non goduto, relativo alle Polizze Collettive nn. 5140 e 5240, richiesto dal ricorrente, il Collegio osserva che tali polizze sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento e, dal contratto di finanziamento e dalle relative condizioni generali, si evince quanto segue:

- esse sono espressamente stipulate a protezione del credito;
- la copertura assicurativa ha durata corrispondente a quella del finanziamento;
- la dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa è contenuta nel contratto di finanziamento;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Inoltre, il Collegio evidenzia che l'intermediario finanziatore è indicato quale contraente/beneficiario delle polizze.

Di conseguenza, il Collegio osserva che, secondo l'orientamento dell'ABF, i predetti elementi supportano l'identificazione del nesso di *"funzionalità delle polizze alla concessione del credito e di connessione allo stesso, da cui deriva la restituibilità del relativo premio, in caso di estinzione anticipata del finanziamento"* (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 9283/19). Inoltre, non è accoglibile, a riguardo, l'eccezione di parte resistente riferita alla circostanza che, alla data di richiesta del rimborso, le polizze in parola avrebbero esaurito i propri effetti, essendo rimaste in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo; a riguardo, il Collegio rileva una contraddittorietà ed una assenza di reale giustificazione causale della clausola di cui all'art. 3.3. delle C.G.A., laddove prevede che la copertura assicurativa resti in vigore sino alla sua naturale scadenza contrattuale anche in caso di anticipata estinzione del prestito, mentre il beneficiario della copertura risulta essere l'intermediario stesso e l'indennizzo liquidabile in caso di sinistro è sempre parametrato al debito residuo. Pertanto, il Collegio accoglie la richiesta del ricorrente di restituzione della quota parte di premio non maturato, in base al criterio lineare, in assenza di un diverso criterio di rimborso pattuito tra le parti.

Per quanto riguarda il premio non goduto della polizza 'Personal protection' (polizza collettiva n. 22584), dalla documentazione in atti, il Collegio rileva che tale polizza, ancorché stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, offre una copertura assicurativa aggiuntiva (prestazioni sanitarie, indennità da ricovero e diaria da ricovero e ingessatura), con funzione spiccatamente indennitaria e, come tale, non connessa al finanziamento. A riguardo, il Collegio richiama una propria precedente pronuncia secondo cui: *"Al contrario, la seconda polizza ("Personal Protection"), ha una sua propria causa, la quale non può in alcun modo essere ricondotta alla concessione del finanziamento (...). In particolare, come emerge anche dalle condizioni generali di detta polizza, essa ha natura indennitaria avendo ad oggetto prestazioni di assistenza medica del tutto avulse dal rapporto di finanziamento, in quanto tale priva di qualsiasi accessorietà*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con il prestito, con la conseguenza che non possa riconoscersi alcun diritto alla restituzione a tale titolo” (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 3447/19). Pertanto, non essendo la polizza connessa al contratto di finanziamento, il relativo premio non è restituibile pro-quota al cliente.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto della comunicazione della compagnia assicurativa, versata in atti dalla resistente, relativa al rimborso dell'importo di € 403,65, a mezzo di assegno circolare (per il premio assicurativo delle Polizze Collettive nn. 5140 e 5240):

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	21
rate residue		39

TAN	▶	16,50%
-----	---	--------

		% restituzioni
- in proporzione lineare		65,00%
- in proporzione alla quota		46,42%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	Premio ass. Pol.ze 5140 - 5240 (recurring)	€ 632,01	€ 410,81	€ 293,35	€ 403,65	€ 7,16
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 7,16
interessi legali	si

Con riferimento al contratto n. ***639, preliminarmente, il Collegio rileva che è pacifico tra le parti che l'estinzione anticipata del finanziamento sia avvenuta alla 20ma rata.

Nel merito, il Collegio osserva che alla commissione finanziaria deve riconoscersi natura recurring, in assenza di una descrizione delle attività remunerative della voce di costo; pertanto, la commissione deve essere rimborsata al ricorrente per la quota non maturata nel caso di estinzione anticipata, in base al criterio lineare.

Con riferimento agli oneri assicurativi, rispetto alla Polizza *Lifestyle* (CL/11/052), il Collegio osserva che la stessa è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e, dalle relative condizioni generali, si evince che garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (ad es. decesso e perdita involontaria dell'impiego). Inoltre, l'indennizzo non è parametrato al debito residuo, come riscontrabile nelle C.G.A. allegate alle controdeduzioni della resistente. Con riferimento alla durata della copertura, si osserva che la stessa è pari a quella del finanziamento. Il Collegio rileva, inoltre, che è in atti una comunicazione inviata al rappresentante del ricorrente, con cui la compagnia assicurativa dà atto dell'avvenuta cessazione della polizza in corrispondenza della scadenza naturale (22/05/2018). Per tale motivo, il Collegio ritiene che nulla sia dovuto al cliente (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 23500/19).

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso del premio assicurativo relativo alla polizza "Personal protection" (n. 22584), avanzata dal ricorrente, in considerazione di quanto già esposto con riferimento al contratto n. ***011, non essendo quindi la polizza connessa al contratto di finanziamento, il Collegio ritiene che il premio non sia restituibile pro-quota al cliente.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	48
rate scadute ▶	20
rate residue	28

TAN ▶	9,95%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,37%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborso ▼	
○	Comm. Finanziaria (recurring)	€ 100,00	€ 58,33	€ 36,37	○	○	€ 58,33
○			○	○	○		
○			○	○	○		
○			○	○	○		
○			○	○	○		
○			○	○	○		
tot rimborsi ancora dovuti							€ 58,33
interessi legali							si

Con riferimento al contratto n. ***125, preliminarmente, il Collegio rileva che è pacifico tra le parti che l'estinzione anticipata del finanziamento sia avvenuta alla 11ma rata di 60.

Nel merito, il Collegio osserva che alla commissione finanziaria deve riconoscersi natura *up-front poiché "secondo la descrizione prevista nel contratto prodotto in atti essa riguarda le "spese di istruttoria sostenute [dall'intermediario] per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento nonché alle operazioni preliminari, con particolare riguardo alle verifiche per accertare la solidità finanziaria del Cliente". Le attività così definite restano, pertanto, confinate alla fase prodromica alla stipula del contratto e non all'esecuzione dello stesso, (...)"* (Coll. di Bari, dec. n. 3447/19). Pertanto, la commissione deve essere rimborsata al ricorrente per la quota non maturata nel caso di estinzione anticipata, in proporzione degli interessi.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso del premio assicurativo relativo alla polizza "Personal protection" (n. 22584), avanzata dal ricorrente, in considerazione di quanto già esposto con riferimento al contratto n. ***011, non essendo quindi la polizza connessa al contratto di finanziamento, il Collegio ritiene che il premio non sia restituibile pro-quota al cliente.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	11
rate residue	49

TAN ▶	13,65%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	81,67%
- in proporzione alla quota	69,49%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborso ▼	
○	nmis. Finanziaria (recurring)	€ 156,07	€ 127,46	€ 108,45	○	○	€ 108,45
○			○	○	○		€ 0,00
○			○	○	○		€ 0,00
○			○	○	○		€ 0,00
○			○	○	○		€ 0,00
○			○	○	○		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 108,45
interessi legali							si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 173,94, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS